

Trust soggetto a imposta proporzionale

L'attribuzione patrimoniale in un trust determina la costituzione del vincolo di destinazione, quindi, l'istituto deve essere assoggettato alla relativa imposta proporzionale; il trust, infatti, concretizzando un vincolo di destinazione, non può sottrarsi all'imposta gravante su tale tipologia di vincolo. Sono le motivazioni che si leggono nella sentenza n. 148/1/15 emessa dalla prima sezione della Commissione tributaria provinciale di Lodi. La sentenza di cui al commento stabilisce la tassazione del trust con l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ribaltando così quello che era stato l'indirizzo prevalente che vedeva la registrazione del trust assoggettata a imposta fissa. La vertenza trae origine dall'emissione di un avviso di liquidazione delle Entrate di Lodi. Con tale atto l'ufficio intendeva recuperare una maggiore imposta sulle donazioni dovuta per la registrazione di un trust, con contestuale conferimento di beni immobili. In sede di registrazione, il conferimento veniva assoggettato a tassa fissa. Ricorrendo avverso tale avviso, poiché il contribuente non riteneva corretta la liquidazione erariale, egli si rivolgeva alla Commissione tributaria provinciale di Lodi. I giudici provinciali lombardi hanno ri-

gettato il ricorso. «Non è l'Agenzia delle entrate di Lodi», precisa il collegio, «che intende illegittimamente estendere la previsione normativa dettata dal legislatore in materia di tassazione sulle donazioni, sino a ricomprendervi l'istituto del trust, non incluso nell'elenco degli atti e delle cause impositive stabilito dal legislatore, ma è la Suprema corte di cassazione, che con l'ordinanza n. 3737/2015 ha stabilito un principio, a cui questa Commissione intende adeguarsi, che risolve un problema che si colloca a monte della giurisprudenza di merito prevalente che riteneva l'imposta di successione e donazione applicabile alla cessazione del trust medesimo». Il giudice di legittimità ha infatti stabilito che l'articolo 2, comma 47, del decreto legge n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006 ricomprende l'istituto del trust tra i vincoli di destinazione e, come tale, quindi, assoggetta il citato istituto del trust all'imposta sulle donazioni. L'interpretazione fornita dalla Cassazione non lascia dubbi sulla volontà del legislatore di non assoggettare l'istituto a tassa fissa. Rilevata la complessità e le oscillazioni giurisprudenziali sulla materia, il collegio ha concluso compensando le spese.

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] Non è l'Agenzia delle entrate di Lodi che «intende illegittimamente estendere la previsione normativa dettata dal legislatore in materia di tassazione sulle donazioni, sino a ricomprendervi un istituto, il trust, non incluso nell'elenco degli atti e delle cause impositive stabilito dal legislatore, ma è la Suprema corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 3737/2015, ha stabilito un principio, a cui questa Commissione ritiene di adeguarsi, che risolve un problema che si colloca a monte dell'indirizzo della giurisprudenza di merito, sinora prevalente, che ha ritenuto che l'imposta di successione donazione si applichi al momento dell'effettivo arricchimento del beneficiario del trust, quindi alla cessazione del trust medesimo».

(...)

Ha proseguito la Suprema corte, dopo aver ricordato il contenuto dell'art. 2, comma 47, del decreto legge, come convertito: «Il tenore della norma evi-

denza che l'imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, e in sé, sulla costituzione dei vincoli».

Vincoli, che designano non negozi, bensì l'effetto giuridico dinanzi descritto: il legislatore, evocando soltanto l'effetto, ha inequivocabilmente attratto nell'area applicativa della norma tutti i regolamenti capaci di produrlo, compreso, quindi, il trust.

L'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie.

(...)

Conclude la Suprema corte: «L'attribuzione patrimoniale in trust, allora, determinando la costituzione del vin-

colo di destinazione, va assoggettata alla relativa imposta, indipendentemente dalla successiva attuazione della destinazione impressa al danaro».

Una volta costituito, dunque, il trust si concretizza in un vincolo di destinazione, come tale assoggettato all'imposta gravante su tali vincoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 47, del decreto legge n. 262/2006, convertito in legge n. 286/2006.

Si prescinde, pertanto, nel trasferimento patrimoniale da un soggetto disponente a favore di un altro soggetto. Ancorché questo (chiaro) orientamento della Suprema corte non esaurisca la problematica, vasta, circa la poliedricità dell'istituto del trust, impossibile da circoscrivere in un'unica categoria, nondimeno l'interpretazione che della norma ha dato il giudice di legittimità è tale da lasciare pochi dubbi circa la volontà del legislatore di non assoggettare a tassa «fissa» tale istituto.